SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1964

(18ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACAGGI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra » **(328)** (*D'iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 223, 231
ANGELINI 228
BERA 227, 228
BERMANI 227, 229
BERNARDINETTI 225, 231
BRAMBILLA 229
GATTO 225, 229
MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 230
PASQUATO 229, 230
PEZZINI 227
VALSECCHI 228, 230
ZANE, *relatore* 224, 225, 226

« Istituzione dell'Albo dei consulenti del lavoro » **(689)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 231, 234
VALSECCHI, *relatore* 231

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermani, Bitossi, Boccassi, Brambilla, Cagnasso, Caponi, Cittante, Fiore, Gatto Simone, Grava, Macaggi, Maggio, Pasquato, Pezzini, Rotta, Samaritani, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Di Prisco è sostituito dal senatore Albarello.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Bernardinetti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Martoni.

BRAMBILLA, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri: « Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra » (328)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bernardinetti, Ca-

relli, Angelilli e Zaccari: « Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra ».

Come i colleghi ricordano, questo disegno di legge fu assegnato in un primo tempo alla nostra Commissione in sede referente. In seguito, però, a richiesta unanime della Commissione, il Presidente del Senato, con lettera del 26 settembre scorso, ne ha disposto l'assegnazione in sede deliberante.

Avverto che la discussione verterà sul nuovo testo proposto dagli onorevoli presentatori del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A N E , *relatore*. Come è stato annunciato dal Presidente, il disegno di legge, recante provvidenze in favore delle vedove e degli orfani di guerra, già assegnato alla nostra Commissione in sede referente, viene ora al nostro esame in sede deliberante in seguito ad una decisione adottata dalla Presidenza del Senato.

Sul provvedimento il relatore ha già avuto occasione di riferire in precedenti sedute della Commissione; precisamente nella riunione del 4 giugno ed in quella del 24 dello stesso mese. Dopo uno scambio di opinioni sulle possibilità di accogliere il disegno di legge nel suo testo originario, il senatore Bernardinetti presentava, anche a nome degli altri firmatari del disegno di legge, un nuovo testo, tendente a ridurre la percentuale delle assunzioni obbligatorie ed a stabilire l'obbligo delle assunzioni stesse soltanto per le aziende con più di cento dipendenti. In tal modo si apportava un mutamento radicale al testo originario, in quanto quello prevedeva un'assunzione obbligatoria nella proporzione del 5 per cento dei dipendenti, mentre ora tale percentuale viene ridotta al 2 per cento; e, inoltre, mentre il testo originario stabiliva l'obbligo suddetto per le aziende con più di dieci dipendenti, il nuovo testo lo limita alle aziende con più di cento dipendenti.

Il relatore si era dichiarato disposto ad accogliere, in linea di massima, questa nuova formulazione. Ora, essendo il provvedimento passato in sede deliberante, deve procedere alla relazione definitiva, poichè le precedenti relazioni erano preliminari e non acquisite agli atti parlamentari se non attraverso il resoconto sommario delle sedute.

Ritengo che sia necessario anzitutto sogguardare il complesso della legislazione in materia, la quale trae le sue origini da una situazione di emergenza, in atto al momento della cessazione delle ostilità.

Il disegno di legge, infatti, fa riferimento ad un decreto legislativo luogotenenziale del 4 agosto 1945, n. 453; decreto che è stato successivamente prorogato e modificato con ben sette altri provvedimenti legislativi, i quali confermavano il principio originario dell'assunzione obbligatoria dei reduci, dei partigiani e di altre categorie similari. In coda rimaneva sempre la benemerita categoria degli orfani e delle vedove dei caduti e dei dispersi in guerra.

L'ultima legge di proroga ha richiamato in vigore sino al 31 dicembre 1955 le disposizioni recate dal decreto del 1945 e dalle successive modifiche, estendendo quei benefici ad altre categorie.

Dal 1955 in poi non è che sia mancata la iniziativa legislativa, da parte di parlamentari preoccupati della inefficacia, in pratica, delle norme per il collocamento delle vedove e degli orfani di guerra. Io ho qui dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare; e uno è dell'onorevole Merlin che, assieme ad altri parlamentari, nel 1954 ancora si era preoccupata, con un disegno di legge recante il numero 962, di riservare un'aliquota unicamente alle vedove di guerra. Ella chiedeva infatti che un decimo dei posti disponibili, o che si rendevano tali all'inizio di ciascun anno, presso le Amministrazioni dello Stato centrali o periferiche e presso gli enti pubblici centrali o locali, fosse riservato a quella categoria.

Ricordo che, essendo relatore del disegno di legge che prorogava sino al 31 dicembre 1955 le disposizioni del 1945, avevo preso la iniziativa — peraltro non accolta dalla Commissione, e mi sembra neppure dal Governo — di fondere in un unico testo il disegno di legge stesso già approvato dalla Camera, ed il disegno di legge Merlin ed altri, allo scopo di eliminare quegli inconvenienti che si erano lamentati in passato, e che praticamente non avevano dato luogo a possibilità

di effettive assunzioni nei confronti delle vedove e degli orfani.

Invece, il disegno di legge Merlin ed altri cadde con lo scadere della legislatura, senza la possibilità di vedere accolte le istanze degli interessati; ma l'iniziativa parlamentare si è fatta particolarmente vivace, intensa, con la presenza del senatore Bernardinetti.

B E R N A R D I N E T T I . Vi sono state proposte anche alla Camera.

Z A N E , *relatore.* Io mi limito a riferire sui disegni di legge che sono stati esaminati dal Senato. È esatta l'interruzione del collega Bernardinetti, perchè la Camera non è rimasta assente a questa sollecitazione, ed anch'essa ha avuto iniziative del genere; iniziative che magari avranno recato in testa il nome dell'allora deputato Bernardinetti. Comunque, ciò sta a dimostrare ancora di più come il Parlamento si sia seriamente occupato di questa categoria, anche se non ha praticamente potuto, nelle legislature che seguirono all'ultima proroga della legge del 1945, dar forma concreta e definitiva alle provvidenze reclamate.

Corre l'obbligo al relatore, dovendo fare il quadro della situazione, di far presente come le precedenti iniziative parlamentari non abbiano trovato possibilità di accoglimento perchè, ogni qualvolta si poneva all'ordine del giorno, nella nostra Commissione e — mi pare — anche in quella della Camera, questo argomento, per iniziativa sia di alcuni parlamentari che del Governo si finiva sempre per concludere accantonando l'esame del provvedimento in discussione, nell'intento di rielaborare tutta la materia concernente il collocamento obbligatorio di determinate categorie. Era, infatti, manifesta la necessità di armonizzare quei disegni di legge d'iniziativa parlamentare con il complesso delle norme già vigenti per altre categorie, al fine di evitare che, volendosi ovviare agli inconvenienti lamentati a proposito del mancato collocamento delle vedove e degli orfani di guerra, si creasse una situazione a sfavore di altre categorie, che sarebbero state posposte nella possibilità del collocamento.

Ricordo che oggi l'aliquota delle assunzioni obbligatorie presso le aziende e presso gli enti è del 12,50 per cento. Le assunzioni sono così distribuite: invalidi militari di guerra, il 6 per cento; invalidi civili di guerra, il 2,50 per cento; invalidi del lavoro, il 2 per cento; invalidi civili per cause previste da altre leggi, il 2 per cento.

Ciò significa che un'impresa con cento dipendenti deve occupare 12 minorati; e che un'impresa con mille dipendenti deve occuparne complessivamente 125.

Non sto qui a ricordare i successivi provvedimenti che si sono adottati per altre particolari categorie. Recentemente, è stato da noi approvato, su relazione del collega Cagnasso, un provvedimento in favore dei profughi, mentre altri ne furono adottati, in passato, in favore dei sordomuti, dei centralinisti telefonici ciechi, dei tubercolotici, eccetera. Ricordo però che quelle disposizioni operano unicamente in occasione di nuove assunzioni, mentre, per le altre categorie, è stabilito un obbligo non in dipendenza di nuove assunzioni, ma in dipendenza della forza effettiva presente presso le singole aziende.

Ho ritenuto mio dovere fare questo quadro dei precedenti che regolano la materia, per richiamare l'attenzione della Commissione su un emendamento che il relatore si riserva di presentare per quanto riguarda le famiglie dei caduti per servizio, al fine di estendere i benefici del provvedimento anche a questa categoria.

Quando il Presidente dell'Unione nazionale mutilati per servizio ha preso contatto col relatore in merito agli emendamenti da apportare al disegno di legge, era accompagnato dal senatore Angelilli, che è uno dei firmatari del disegno di legge stesso. Il relatore ha ritenuto pertanto che anche gli altri presentatori fossero d'accordo nell'includere la categoria dei familiari dei caduti per servizio. Successivamente, ho visto invece che il senatore Bernardinetti non era eccessivamente entusiasta di questa estensione

G A T T O . Ma siamo sempre entro il numero!

ZANE, *relatore*. Concludo rapidamente. Le modifiche da introdurre le affronteremo in sede di esame dei singoli articoli.

Per completare la mia relazione devo dire che abbiamo ricevuto il parere favorevole della Commissione industria, commercio interno ed estero e turismo e il parere — anche questo favorevole — della Commissione affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno. Mi pare che non sia giunto, invece, il parere della 2ª Commissione, che pure era stata interpellata.

Leggo il parere della 9ª Commissione (Industria):

« La proposta di legge ha per oggetto il collocamento obbligatorio in favore delle vedove e degli orfani di guerra.

Nei riguardi di questa benemerita categoria già con altre leggi e precisamente con il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, era stato provveduto per il collocamento obbligatorio.

Però tale favorevole provvedimento ha avuto attuazione fino al 31 dicembre 1955. Successivamente furono presentate, nei due rami del Parlamento, altre proposte di legge che non sortirono la desiderata approvazione.

La proposta del senatore Bernardinetti ed altri, nella primitiva stesura, prevedeva una attuazione più ampia. La nuova formulazione all'esame di questa Commissione nella seduta odierna viene ad essere più ristretta.

Innanzi tutto si prevede il collocamento obbligatorio a favore delle vedove e degli orfani di guerra soltanto per le aziende con carico di dipendenti superiore alle 100 unità e con una percentuale del 2 per cento. Per gli enti statali e pubblici in genere la percentuale è del 3 e 5 per cento a seconda che si tratti di posti iniziali delle carriere esecutive e di quelle del personale ausiliario.

La formulazione degli articoli ripete le norme già in vigore per altre categorie per lo stesso oggetto.

Tenuto conto quindi:

a) che i beneficiari della presente proposta di legge alla data odierna si riducono ad una ben limitata entità, stante il fatto che gli orfani di guerra minorenni — per le statistiche dell'opera nazionale orfani di guerra — ammontano, al 31 dicembre 1963, a numero 37.500;

b) che il fatto di aver ridotto l'assunzione presso le aziende private soltanto a quelle con un carico di personale superiore a 100 unità non costituisce alcuna preoccupazione da parte delle stesse aziende private;

c) che, infine, è un dovere della collettività provvedere a favore di una categoria veramente benemerita della Patria, provata da tanti stenti e non sorretta da benefici, giacchè la pensione di guerra della vedova è soltanto di lire 18.439, al mese;

si dà parere favorevole ».

La 1ª Commissione (Interni) si è così espressa:

« La 1ª Commissione ha preso in esame il disegno di legge n. 328 nel testo ridotto elaborato dalla 10ª Commissione e in merito ad esso osserva:

Il disegno di legge ha lo scopo di ripristinare, migliorandole e interpretandole, quelle disposizioni che, già incluse nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, per agevolare il collocamento al lavoro delle vedove e degli orfani di guerra, anche con le proroghe accordate, cessarono di avere attuazione con il 31 dicembre 1955.

Se a tale data il problema era ben lungi dall'essere esaurito, riproporlo ora può apparire, ad una valutazione superficiale, tardivo, considerando che le vedove dei caduti nell'ultima guerra, anche le più giovani, difficilmente possono avere oggi un'età inferiore ai 40 anni e si dovrebbero ritenere già da tempo inserite nella vita lavorativa.

Analoga considerazione potrebbe farsi — ma con minori margini di probabilità — per gli orfani di guerra, dei quali i più giovani non possono non aver compiuto almeno i 18 anni.

Ma ove si considerino le variazioni e gli spostamenti che si verificano nel mercato del lavoro, particolarmente del lavoro manuale, non si può negare che una legge che abbia per intento quello di agevolare il collocamento al lavoro delle vedove e degli orfani di guerra comporta un beneficio anco-

ra utile e soddisfa una esigenza di solidarietà verso coloro che più direttamente sentirono gli effetti materiali e affettivi della perdita del capo di famiglia.

Nella sostanza i provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra ricalcano le disposizioni regolanti il collocamento obbligatorio al lavoro per i mutilati ed invalidi di guerra (legge 2 giugno 1950, n. 357), per i mutilati ed invalidi del lavoro (legge 3 ottobre 1947, n. 1222), per i tubercolotici (legge 28 febbraio 1953, n. 86), per i centralinisti telefonici ciechi (legge 14 luglio 1957, n. 594) ed altre simili. Esse non contraddicono princìpi generali di natura costituzionale.

Si esprime, pertanto, parere favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 328 nel testo ridotto elaborato dalla 10ª Commissione ».

Il relatore ha esaurito a questo punto il suo compito. Esprime in linea di massima parere favorevole per l'accoglimento del presente disegno di legge, riservandosi di presentare emendamenti ai singoli articoli.

B E R M A N I . Noi socialisti siamo favorevoli all'estensione dei benefici alle vedove e agli orfani dei caduti per servizio, e naturalmente al provvedimento in genere. Non si vede perchè si debba fare una discriminazione tra i caduti in guerra e i caduti per servizio. D'altronde il collega Gatto, che ha molta più autorità di me in materia, afferma che c'è ampia possibilità di collocamento per tutti.

Che differenza c'è tra un caduto in guerra e un caduto per servizio? Non molto tempo è trascorso da quando, nella mia provincia, un pilota si è infranto al suolo con il suo aereo, perchè, pur potendosi lanciare col paracadute, non lo ha fatto, onde evitare che l'apparecchio — privo di comando — finisse sull'abitato, provocando indubbiamente un disastro.

Ripeto dunque che siamo favorevoli all'accoglimento del provvedimento in esame estendendolo, però, anche alle vedove e agli orfani dei caduti per servizio.

P E Z Z I N I . Mi ero permesso di fare delle riserve sul testo originario di questo disegno di legge, ma, col nuovo testo, ogni ragione di riserva, per me, cade, e do senz'altro parere favorevole.

Aggiungo, confermando quello che avevo detto in precedenza, che sono anche del parere di estendere i benefici apportati da questo provvedimento ai familiari dei caduti per servizio.

La ragione è che ci sono già delle disposizioni di legge che parificano il trattamento che deve essere riservato ai familiari dei caduti in guerra e ai familiari dei caduti per servizio. Mi riferisco a due leggi, una del 1950, l'altra del 1951.

La prima, la legge n. 539 del 1950, all'articolo 1, recita testualmente così:

« I benefici spettanti secondo le vigenti disposizioni ai mutilati e agli invalidi di guerra nonchè ai congiunti dei caduti di guerra si applicano anche ai mutilati e invalidi per servizio e ai congiuti dei caduti per servizio. Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento di pensione spettante ai mutilati e invalidi per servizio e ai congiunti dei caduti per servizio ».

Con legge successiva, recante provvedimenti in favore di invalidi per ragioni di servizio titolari di pensioni, si stabilì che questi ed i congiunti di caduti per ragioni di servizio fossero parificati rispettivamente agli invalidi ed ai congiunti di caduti in guerra.

Vi sembra dunque che possiamo non seguire questo binario, che è anche obbligatoriamente imposto da precedenti leggi approvate dal Parlamento? Io ritengo senz'altro che l'iniziativa di estendere i benefici anche a questa benemerita categoria vada secondata.

B E R A . In linea di massima, sono d'accordo sul disegno di legge, associandomi anche alle osservazioni dei colleghi per quanto riguarda l'estensione ai familiari dei caduti per servizio.

Vorrei poi fare alcune osservazioni, che sono forse di non grande rilievo, ma che credo abbiano il loro valore, per quanto riguarda alcune disposizioni dell'articolo 4, a proposito della composizione della Com-

missione provinciale. Tra i componenti di tale Commissione è annoverato, infatti, « un rappresentante dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia scelto dal Prefetto su designazione delle relative Organizzazioni ... ». Ora, cosa si intende con queste parole? Che il rappresentante dei lavoratori è uno solo per tutte le organizzazioni sindacali, oppure che si tratta di un rappresentante per ogni organizzazione, o almeno per ognuna delle tre più importanti? Qui non è specificato, per cui è da pensare che il rappresentante sarà uno solo.

Ma chi ne deciderà la designazione? Il Prefetto dovrà scegliere tra le varie designazioni delle organizzazioni sindacali; bisogna quindi specificare chiaramente la procedura ed i criteri da seguire per tale scelta, chiarendo se dovrà essere eventualmente l'organizzazione sindacale di maggiore imponenza a vedere prescelto il candidato.

Quanto alla Commissione centrale, prevista dallo stesso articolo, addirittura non vi sarà alcun rappresentante dei lavoratori, mentre ritengo che anche qui dovrebbe esserci.

Per quanto attiene invece alla vigilanza sull'applicazione della legge, essa spetta all'Ispettorato del lavoro ed alle Commissioni indicate all'articolo 5 del provvedimento. Sappiamo tutti, però, che l'Ispettorato non è in grado, oggi, per difficoltà oggettive, di assolvere — perlomeno con gli atti più normali di vigilanza — ai compiti riguardanti i problemi del lavoro. Difatti constatiamo, direi ogni giorno, che davanti a casi gravi di inadempienza l'Ispettorato è impossibilitato ad intervenire in quanto deve agire su una vasta area, per cui non vi è modo di fare applicare le disposizioni che regolano in generale la materia. Quindi bisogna considerare il problema, se vogliamo che vi sia una giusta applicazione della legge.

Vorrei poi chiedere una spiegazione: che cosa sono gli « scopritori di contravvenzioni » cui, secondo l'articolo 8, spetterebbe una percentuale nei casi di inadempienza? Mi sembra chiaro che, seguendo tale criterio, ogni cittadino può diventare uno scopritore di contravvenzioni; chiedo pertanto una spiegazione più dettagliata.

Per quanto riguarda le percentuali di assunzioni obbligatorie per enti e per privati, sono dell'opinione che vadano mantenute. Vi è una differenza che occorre sottolineare, in quanto tali percentuali sono del due per cento per le imprese private e del tre per cento per quelle pubbliche.

Ho fatto queste considerazioni in base ad alcune richieste di spiegazione che mi sono state rivolte ed allo scopo di migliorare il provvedimento in modo che abbia la sua efficacia.

V A L S E C C H I . Sono anch'io favorevole all'estensione delle provvidenze in discussione ai familiari dei caduti per cause di servizio, per quelle stesse ragioni che sono state così brillantemente esposte dal collega Pezzini.

Per quanto riguarda l'ultimo intervento, vorrei sottolineare che in tutti i casi analoghi sono le organizzazioni sindacali a fare le designazioni ed il Prefetto a scegliere.

B E R A . Ma si sa come ciò accade il più delle volte.

V A L S E C C H I . Allora bisogna cambiare tutto. Ad ogni modo, è noto che il Prefetto, esaminate le designazioni, nomina poi colui il quale è designato dall'organizzazione più rappresentativa. (*Interruzione del senatore Trebbi*).

Si tratta di un procedimento normale. Tutte le commissioni vengono nominate in questo modo e finora non si sono lamentate nè la CGIL, nè le altre organizzazioni.

Per quanto riguarda la commissione centrale, c'è da dire che l'articolo 5 non specifica nulla, limitandosi a stabilire che è nominata dal Ministero; ma normalmente questo ripete le designazioni che sono fatte per le commissioni provinciali

Non avrei pertanto preoccupazione su questi problemi, mentre ritengo che veramente importante sia la questione dei caduti per servizio.

A N G E L I N I . Vorrei solo un chiarimento. Prima d'ora per l'assunzione di ve-

dove ed orfani, nonchè di invalidi, vi era un limite di età di quarantacinque anni; il che aveva una sua ragione nel fatto che, per esempio, per aver diritto alla pensione dello Stato è necessario un minimo di venti anni di servizio, mentre per quella degli enti locali bisogna aver raggiunto un minimo di quindici anni di servizio. Ora, per queste categorie, il limite di età per l'assunzione è stato fissato al cinquantacinquesimo anno di età; ed io non mi so dare una giustificazione di tale elevazione. Chi non ha avuto nello Stato precedenti occupazioni non può arrivare, con dieci anni di servizio, al minimo della pensione, ragione per cui rischiamo di porre queste persone in una condizione difficile.

Desidererei avere una delucidazione in proposito dal relatore o dal proponente.

P A S Q U A T O . Io sono particolarmente sensibile alle ragioni esposte dal senatore Bernardinetti e dai colleghi che si sono, in linea di massima, dichiarati favorevoli al provvedimento; dico perciò, francamente, che provo il più vivo rammarico nel dover portare una nota, non direi stonata, ma di responsabilità, che pregherei la Commissione di volere ascoltare con benevolenza.

Bisogna considerare la gravità dell'attuale situazione delle aziende. Chi vive la vita del lavoro sa come sia un onere notevole l'avere il 12,50 per cento di assunzioni obbligatorie di personale nella propria azienda; personale non sempre adatto, idoneo ed efficiente.

Già molte volte il Parlamento, approvando le varie norme, aveva stabilito il principio che erano eccezionali; e quando fu approvata la proroga del 1955, si affermò che sarebbe stata l'ultima e ehe i successivi provvedimenti avrebbero tenuto conto del carico che può rappresentare per una azienda l'assunzione obbligatoria di personale in una percentuale del 12,50 per cento.

Onorevoli colleghi, sembra niente; ma per un'azienda di modeste proporzioni, con cento dipendenti, tale 12,50 per cento rappresenta un minimo di dodici persone, ognuna delle quali costa un milione, due, due e mezzo, a seconda delle mansioni e delle competenze. Abbiamo infatti un ingentissimo carico di contributi. Ora, per una piccola azienda che è già in difficoltà per andare avanti e sbarcare il lunario, continuare ad aggiungere nuovi oneri a venti anni di distanza dalla prima legge, nuovi impedimenti, nuovi carichi, significa qualcosa di cui bisogna rendersi veramente conto.

Da un lato vi sono ragioni umanitarie, di benemerenza, cui non si può non essere sensibili; e lo siamo stati approvando tutti questi provvedimenti. Ma si è raggiunto un limite. Se una azienda ha mille dipendenti, sarà costretta a mantenere un piccolo esercito di circa centoventicinque persone costituite da orfani e mutilati adibiti a mansioni di portieri e telefonisti.

G A T T O . Ma possono essere validissimi.

P A S Q U A T O . Alcuni, non tutti. E poi, ripeto, bisogna vivere nella vita del lavoro come ci vivo io, tutti i giorni, per capire la mentalità che si forma in chi ha diritto al posto e che, anche se non fa niente, sa che l'azienda lo tiene ugualmente per evitare il peggio e non prenderne uno ancora meno utile. È la mentalità del diritto al privilegio.

B R A M B I L L A . È gente che ha il torto di essere sopravvissuta!

P A S Q U A T O . Ma che torto! Non dobbiamo fare delle aziende dei ricoveri di mendicità, degli ospedali.

B E R M A N I . Quello che dice lei può avere un fondo di verità. Gli orfani debbono essere validi; uno storpio non sarà ammesso.

P A S Q U A T O . Lasciatemi esprimere il mio pensiero perchè anch'io rappresento pur qualcosa; rappresento il mondo del lavoro, che ha la sua importanza nella nostra vita economica, e voi siete tutti interessati a che questo Paese vada bene, le aziende vadano bene, gli impiegati e gli operai siano occupati.

Se portiamo questa voce di responsabilità non prendetela sempre in cattiva parte. Sono riflessioni che faccio e che vi prego di considerare.

Come dicevo, si era giunti ad una saturazione e si era stabilito di non emanare più provvedimenti del genere. Viceversa, a venti anni di distanza dal primo, se ne propone ancora un altro. Ora, per quanto sia limitato il numero delle persone, vi sono degli aggravamenti delle situazioni aziendali di cui non si fa mai cenno. Si dice: « Cosa vuole che sia assumere dodici persone? ». Provate voi a fare il bilancio in questa situazione; provateci!

Io ho questa sofferenza tutti i giorni quando non sono a Roma e sono sul banco di lavoro, a Milano o a Venezia. Provate a fare dei bilanci in pareggio quando non sono più in pareggio!

Concludendo, affermo che è inopportuno imporre un nuovo obbligo alle aziende e un nuovo onere, come deriverebbe da questo provvedimento.

Ho sentito l'opinione degli intervenuti e mi sembra che tutti siano decisamente a favore di questo disegno di legge, ma vi prego di tener conto di quelle considerazioni che ho fatto, o, comunque, di prender tempo per studiare meglio quegli emendamenti di cui ha parlato lo stesso nostro illustre relatore. Non precipitiamo le cose in una materia così delicata e importante!

V A L S E C C H I . Senatore Pasquato, sono sensibile ai problemi che lei ha sollevato circa le nostre responsabilità quando si tratta di imporre nuovi oneri alle aziende, e, anche se rappresentiamo una parte diversa, la comprendo benissimo. Però mi sembra che le sue argomentazioni, mi perdoni senatore Pasquato, non sono attinenti a questo disegno di legge.

Lei ha parlato di nuovi oneri aziendali, ma qui non si tratta di nuovi oneri, qui si tratta di dare eventuale precedenza a determinate persone.

P A S Q U A T O . Ma quando in un gruppo di cento operai ponete una grossa percentuale di assunzioni obbligatorie, si aggravano i costi aziendali.

V A L S E C C H I . Mi sembra che sia più che altro una azione di giustizia nei confronti degli orfani di caduti in guerra o per cause di servizio, che si trovano in condizioni economiche disagiate rispetto ad altri che hanno invece il padre che porta a casa uno stipendio.

Quindi a me pare che, pur accettando il criterio generale, bisogna stare attenti a non aggravare i costi aziendali, altrimenti arriviamo al punto che le aziende non ce la fanno più e i primi a soffrirne sono proprio quelle categorie che vogliamo aiutare. Sentiremo gli emendamenti che il senatore Zane proporrà, e credo che li accetteremo senz'altro, ma a me pare che non si debba e non si possa, per una ragione di giustizia e di obiettività insieme, attribuire a questo disegno di legge oneri che in effetti non reca.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Questo provvedimento ha avuto una prima e una seconda stesura. Ho il dovere di fare presente quale è l'orientamento del Governo in ordine alla prima impostazione. I provvedimenti in favore dei familiari dei caduti in guerra risalgono al 1945 e sono stati prorogati sino al 1955. Se a quella data non si è ritenuto di dover prorogare ancora certi termini, vuol dire che c'erano delle ragioni: credo che non si abbandoni una determinata impostazione senza particolari ragioni. Intanto erano provvedimenti straordinari.

Mi rendo conto che la maggioranza della Commissione è favorevole al provvedimento, in ciò confortata anche dai pareri della 1ª e della 9ª Commissione; ed io stesso ritengo che, anche per il fatto che le vedove e gli orfani di guerra ancora da collocare non raggiungono un numero troppo elevato, sia doveroso assumere ancora una posizione di aiuto nei loro confronti.

Il Governo aveva però in animo di esaminare a fondo la questione, per inserire tutte le categorie. Già stamani abbiamo sentito la proposta di inserire in questo provvedimento gli orfani e le vedove dei caduti per servizio e può darsi che, durante l'esame degli articoli, vengano fuori altri emendamenti. Ci troviamo di fronte ad una situazione nuova che, a mio avviso, va meglio ponde-

rata. Intanto sarebbe bene prendere visione di questi emendamenti di cui si parla.

Teniamo altresì presente che già siamo al 12,50 per cento di assunzioni obbligatorie; con la nuova proposta arriveremmo al 14,50 per cento e arriveremmo a questa cifra in una situazione economica generale quale è quella che tutti noi conosciamo. Quindi vorrei richiamare l'attenzione di tutti gli onorevoli componenti la Commissione sulla necessità di valutare bene in quale momento economico del nostro Paese viene ad inserirsi questo provvedimento.

Vorrei inoltre far presente che ci troviamo di fronte ad un nuovo testo che, ad avviso del Governo, deve essere corretto e meglio enucleato. Quindi proporrei di non passare oggi stesso all'esame dei singoli articoli, per valutare meglio col relatore e coi proponenti gli emendamenti che verranno presentati, coordinarli e trovare le soluzioni che permettano una approvazione meditata e responsabile del disegno di legge.

In definitiva propongo che si soprassieda in questa seduta all'esame degli articoli e ci si riunisca per coordinare il nuovo testo con gli emendamenti che saranno proposti.

B E R N A R D I N E T T I . Ringrazio i colleghi dell'attenzione prestata a questo provvedimento, pur con le osservazioni che sono state fatte, a cominciare dal relatore, per una eventuale estensione e un'altra migliore formulazione del testo.

Ringrazio naturalmente anche il rappresentante del Governo per le parole che ha testè pronunciato in relazione allo stesso disegno di legge, parole che, se da un lato non danno una chiara e precisa indicazione dell'atteggiamento del Governo, permettono tuttavia di capire che non è assolutamente alieno dal prenderlo in favorevole considerazione anche se in un testo nuovo e con gli eventuali emendamenti che potranno essere presentati. Però io, senza entrare in polemica con le osservazioni fatte dal senatore Pasquato, vorrei precisare che nel 1954 allorchè si parlò per l'ultima volta della proroga del decreto del 1945, non si evidenziò se il problema doveva essere accantonato per mancanza oggettiva o soggettiva degli interessi o degli interessati, perchè, tutto sommato, nel 1954, a distanza di soli nove anni dalla cessazione dello stato di guerra, il maggior numero degli orfani non arrivava al diciottesimo anno di età e quindi non poteva chiedere un posto di lavoro.

Arrivo subito alle conclusioni pratiche: accetto la richiesta del Governo, ma se dovremo trovarci di fronte a degli emendamenti, io credo, signor Presidente, che sarebbe il caso di fissare il termine per la loro presentazione, magari oggi o al massimo domani, in modo che all'inizio della prossima settimana si possano esaminare con il Sottosegretario e nella settimana successiva si possa tornare in Commissione e porre fine all'*iter* di questo provvedimento.

P R E S I D E N T E . Invito senz'altro i colleghi che desiderano presentare emendamenti a farlo nel più breve tempo possibile.

Non facendosi altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Istituzione dell'Albo dei consulenti del lavoro » (689) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione dell'Albo dei consulenti del lavoro », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che anche questo disegno di legge, già assegnato in sede referente, è stato, su richiesta unanime della Commissione, deferito dal Presidente del Senato al nostro esame in sede deliberante.

Dichiaro aperta la discussione generale.

V A L S E C C H I , *relatore*. Faccio una brevissima premessa. Nella seduta del 7 agosto, in sede referente, la Commissione si occupò di questo disegno di legge e di un

altro, d'iniziativa del senatore Nencioni. Dopo un sommario esame la Commissione decise che i due provvedimenti non potevano essere discussi congiuntamente in quanto non vertevano sulla stessa materia, perchè quello proposto dal collega Nencioni chiede la modifica sostanziale dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, mentre il disegno di legge di iniziativa governativa si limita a chiedere l'istituzione dell'Albo dei consulenti del lavoro, senza toccare in alcun modo la legge del 1939. Infatti quella legge rimane inalterata salvo in un punto, d'altronde di scarsa importanza.

In quella seduta la Commissione decise anche di chiedere il passaggio in sede deliberante di questo disegno di legge per evitare inutili lungaggini nell'approvazione.

Il disegno di legge governativo che è al nostro esame vuole sostanzialmente regolare per legge, più compiutamente di quanto non abbia fatto la legge 23 novembre 1939, n. 1815, e il successivo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 giugno 1959, n. 291, l'esercizio della consulenza in materia di lavoro. La legge del 1939 può considerarsi perfetta, collocata in quell'anno, ma portata al 1964 mostra talune lacune.

Tale esercizio ha trovato origine e fondamento in chiare necessità aziendali e un rapido sviluppo (sul piano operativo) nell'impetuoso incremento delle attività imprenditoriali produttive, di scambio e dei servizi.

È noto che i datori di lavoro, di qualsivoglia dimensioni sia la loro azienda, sono soggetti a numerosi, complessi e talvolta difficili adempimenti per quanto riguarda il rapporto di lavoro; garanzie previdenziali di malattia, di infortunio, misure igieniche, trattamento familiare, ferie, matrimonio e via dicendo, sono adempimenti che non soltanto devono essere assolti, ma devono essere registrati accuratamente in atti che costituiscono il complesso della documentazione aziendale in materia di rapporti di lavoro.

Libretto di lavoro, prospetto paga, tessere per le assicurazioni sociali con le relative marche, libro matricola e libro paga costituiscono l'insieme della documentazione che si riferisce al rapporto di lavoro e al suo svilupparsi fra datore di lavoro e lavoratore. La corretta e regolare tenuta di questi documenti, che sono soggetti a frequenti modifiche per le numerose disposizioni di carattere previdenziale o di prestazione di lavoro, è andata assumendo nel tempo forme sempre più impegnative. Questo adempimento ha finito per richiedere, a chi è chiamato ad assolverlo, sempre maggior impegno, più tempo, una particolare preparazione e, diremmo oggi, una particolare « specializzazione ».

Per quanto la legge citata consenta ai datori di lavoro di provvedere personalmente alla tenuta di questi documenti, che possono in ogni momento essere controllati dall'Ispettorato del lavoro, i datori di lavoro si sono in gran parte trovati nella necessità di affidare a terzi la tenuta dei libri paga e dei documenti di lavoro.

Per « terzi » s'intendono qui i dipendenti dello stesso datore di lavoro e i professionisti citati dalla legge del 1939: avvocati, commercialisti, ragionieri e, in più, gli esperti in materia di lavoro, muniti di particolare autorizzazione rilasciata dagli organi del Ministero competente.

In effetti è accaduto che le aziende, o hanno provveduto a organizzare i propri uffici paga con personale specializzato, o hanno affidato sempre più frequentemente agli esperti della materia, autorizzati dalla legge, o anche non autorizzati — e qui compare il fenomeno degli « abusivi » o « clandestini » — la tenuta dei libri paga. È sorta così la nuova categoria professionale dei consulenti del lavoro; e poichè le esigenze, delle quali ho parlato, hanno dilatato enormemente il numero dei consulenti del lavoro — si stima che la categoria in Italia conti circa 15.000 unità — il Governo, accogliendone i voti, ha creduto opportuno di dare una chiara organizzazione giuridica a questa categoria, mediante la creazione di un « albo » a complemento e completamento della prima normativa legislativa, cioè quella, n. 1815, del 1939.

A questo punto è bene distinguere tra « ordine » e « albo ». L'ordine, in genere, raccoglie i professionisti laureati, l'albo raccoglie i professionisti — diciamo così —, a un livello inferiore, cioè quelli forniti di diploma di scuola media superiore di secondo grado. La distinzione è fondamentale, perchè, quando andremo avanti nell'argomento, sorgerà la questione dei titoli di studio.

Il disegno di legge che è al nostro esame, nel suo complesso, vuole raggiungere i seguenti risultati, che si renderanno più espliciti esaminando i singoli capitoli (o titoli) e i singoli articoli:

1) riaffermare la facoltà dei datori di lavoro di provvedere direttamente alla tenuta dei libri paga e degli altri documenti di lavoro o di provvedervi con proprio personale dipendente. E questo è pacifico: non si toglie al datore di lavoro questa facoltà;

2) confermare la facoltà dei datori di lavoro di provvedere alle incombenze di cui sopra, a mezzo dei professionisti già autorizzati dalla legge del 1939, cioè avvocati, commercialisti e ragionieri.

(A questo proposito è stato chiesto perchè mai la legge del 1939 abbia escluso altri professionisti dalla facoltà di esercitare la consulenza del lavoro, ad esempio gli ingegneri, i geometri, i periti industriali, eccetera. La risposta a questa critica sembra ovvia: avvocati, ragionieri e commercialisti hanno una sicura preparazione scolastica sul diritto del lavoro e la loro professione li mette spesso a contatto con questa materia. Tale preparazione scolastica non c'è per altri professionisti ai quali, peraltro, non viene negata la facoltà di esercitare la consulenza del lavoro se acquisiscano i requisiti di legge e si iscrivano all'albo);

3) coordinare le facoltà delle aziende imprenditoriali di avvalersi, per i compiti dei quali stiamo discorrendo, di persone esperte per preparazione scolastica, per tirocinio e per sostenuti esami nella materia specifica, di avvalersi cioè di persone estranee all'azienda, ma munite di autorizzazione amministrativa. In questo modo l'imprenditore si trova facilitato il compito della tenuta dei documenti aziendali che riguardano il rapporto di lavoro, senza dover provvedere ad una particolare, costosa organizzazione all'interno dell'azienda.

L'opera dei consulenti del lavoro assume così una particolare importanza a causa del continuo sviluppo delle garanzie e delle leggi previdenziali e di tutela dei lavoratori.

Il consulente diventa così — e prego gli onorevoli colleghi di seguirmi su questo punto — il collaboratore del datore di lavoro, che gli affida l'espletamento di proprie delicate incombenze, il collaboratore del lavoratore che, dalla onesta opera del consulente del lavoro, trae garanzia di retta applicazione delle protezioni lavorative e previdenziali, e infine il collaboratore dello Stato che, emanando le leggi del lavoro e della protezione del lavoratore, ha interesse che questa particolare materia legislativa venga trattata da persone preparate, competenti, distaccate da interessi che non siano gli interessi comuni degli imprenditori, dei lavoratori e della comunità nazionale.

Da ciò non si può prescindere.

Sono queste le ragioni che hanno indotto il Governo a farsi iniziatore di una legge istitutiva dell'Albo dei consulenti del lavoro, legge che, rispettando la tradizionale normativa in materia, coordini anche organizzativamente l'attività dei consulenti del lavoro e conferisca ai consulenti stessi una appropriata dignità ed una sicura disciplina mediante l'istituzione dei Consigli provinciali e di un Consiglio nazionale ai quali è affidato il compito di curare la tenuta dell'istituendo Albo, di vigilare sul corretto esercizio delle attività dei consulenti del lavoro, di curarne il decoro e di promuoverne costantemente la preparazione professionale e l'attività operativa.

Fatte queste premesse, credo di dover riaffermare l'opportunità che il disegno di legge al nostro esame venga approvato nel testo pervenutoci dalla Camera, nella legittima sede deliberante, come da richiesta

unanime della nostra Commissione e come da disposizione della Presidenza del Senato.

Ciò non solo per andare incontro alle attese della categoria, che sono state troppo a lungo frustrate e deluse, ma anche per la urgente necessità di consentire, con l'istituzione dell'albo e la conseguente normativa organizzativa, la necessaria disciplina di questa attività di interesse pubblico che, in mancanza di una chiara e moderna organizzazione legislativa, consente larghi margini di incertezze, che è urgente eliminare.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Sottosegretario è costretto ad assentarsi per impegni di Governo, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12.

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari
Dott. MARIO CARONI